

STATUTO DELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA <inserire denominazione>

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Istituzione, oggetto e sede)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, tra i Comuni **<inserire elenco>** è istituita la Comunità di montagna **<inserire denominazione>** (in seguito denominata Comunità di montagna). L'ambito territoriale della Comunità di montagna coincide con quello dei Comuni inclusi nella zona omogenea del **<inserire denominazione>** di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli - Venezia Giulia).

2. La Comunità di montagna è ente locale istituito per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali¹. Alla Comunità di montagna si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni².

3. Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento della Comunità di montagna **<inserire denominazione>**.

4. La Comunità di montagna ha sede legale nel territorio del Comune di **<inserire denominazione>**. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio della Comunità di montagna.

<5. Sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza, sono istituite le seguenti sedi operative per l'esercizio di servizi di prossimità: <inserire elenco/ubicazione>.>³

6. La Comunità di montagna ha come segno distintivo **<inserire descrizione>**, l'uso del quale è stabilito con regolamento.

Art. 2

(Finalità)

1. La Comunità di montagna, nel riconoscere e rispettare il ruolo degli organi istituzionali dei Comuni partecipanti quali titolari della rappresentanza democratica dei cittadini, persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutela del territorio montano e promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della zona montana omogenea del **<inserire denominazione>** e delle comunità locali che la costituiscono;
- b) integrazione dei territori dei Comuni partecipanti, nel rispetto delle singole specificità;
- c) miglioramento della qualità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini;
- d) ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, partecipazione, semplificazione, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- e) razionalizzazione e contenimento della spesa;

¹ Come previsto dall'art. 7, comma 1, l.r. 21/2019.

² Come previsto dal combinato disposto degli artt. 7 e 6, comma 2, l.r. 21/2019.

³ Comma eventualmente da inserire se previste sedi operative diverse da quella legale, cfr. art. 10, comma 5, l.r. 21/2019.

- f) **<tutela delle minoranze linguistiche e>**⁴ valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, nonché delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) valorizzazione della partecipazione delle popolazioni locali all'attività amministrativa;
- h) **<inserire, se ritenuto opportuno, ulteriori finalità>**

Art. 3

(Funzioni e servizi esercitati dalla Comunità di montagna)

1. La Comunità di montagna è istituita per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del territorio medesimo.
2. La Comunità di montagna, in particolare:
 - a) elabora e attua i piani e i programmi di sviluppo del territorio, di concerto con la Regione, per la valorizzazione della partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani;
 - b) gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
 - c) svolge le funzioni già esercitate dalle soppresse Comunità montane e dalle Unioni territoriali intercomunali ad esse subentrate ai sensi della legge regionale 26/2014;
 - d) svolge le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla Regione;
 - e) provvede alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali di cui al comma 3, ad essa conferiti dai Comuni compresi nel proprio territorio;
 - f) esercita le ulteriori attività amministrative a essa conferite dai Comuni.
3. La Comunità di montagna organizza e gestisce le seguenti funzioni e servizi comunali:
 - a) **<inserire elenco>**
 - b) ...
 - c) ...
4. Il conferimento dell'esercizio di funzioni e servizi comunali alla Comunità di montagna è approvato, con conformi deliberazioni dall'Assemblea della Comunità di montagna e dai consigli dei Comuni ad essa partecipanti a maggioranza **<dei componenti>**⁵ ed è accompagnato, a pena di inefficacia, dal trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
5. Con le deliberazioni di cui al comma 4, i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna definiscono la quota annua delle proprie entrate da versare alla Comunità di montagna per l'esercizio delle funzioni a essa conferite.
6. Le modalità, le condizioni di esercizio delle funzioni e i criteri per la quantificazione dei rispettivi contributi finanziari sono disciplinati con regolamento. **<Le funzioni di cui alle lettere <inserire lettere> sono attivate a condizione che lo richiedano almeno <inserire numero> Comuni>**⁶
- <7. Oltre che con le modalità di cui al comma 4, la Comunità di montagna può esercitare funzioni e servizi delegati dai Comuni, anche ad essa non partecipanti, mediante la stipula delle**

⁴ Inciso da inserire solo negli statuti delle Comunità di montagna in cui sono presenti Comunità linguistiche.

⁵ Inserire eventuali diverse maggioranze.

⁶ Frase da inserire qualora si voglia vincolare in statuto l'attivazione di una determinata funzione a un numero minimo di richieste di attivazione. In tal caso questo aspetto non verrà disciplinato dal regolamento di cui alla nota precedente.

convenzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 21/2019, approvate dall'Assemblea della Comunità di montagna e dal consiglio di ciascun Comune interessato. >⁷

Art. 4^{8 9}

(Regolamenti)

1. I regolamenti della Comunità di montagna ne disciplinano l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi di propria competenza.
2. I regolamenti della Comunità di montagna sono approvati dall'Assemblea **<inserire quorum deliberativo>** ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza del Comitato esecutivo approvato a **< inserire quorum deliberativo>**.
3. Gli schemi di regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sono adottati dal Comitato esecutivo **<se ritenuto opportuno, inserire quorum deliberativo>¹⁰**

<4. L'Assemblea della Comunità di montagna approva gli schemi di regolamento di cui al comma 3 sentiti i consigli dei Comuni partecipanti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi. Decorso il predetto termine l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.>¹¹

Art. 5

(Revoca di funzioni e servizi comunali)

1. Ciascun Comune non può revocare unilateralmente l'esercizio di una funzione o di un servizio da parte della Comunità di montagna prima che siano trascorsi **<indicare numero>** anni dal conferimento. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra la Comunità di montagna e il Comune revocante sono regolati da accordo.
2. La deliberazione di revoca, recante gli impegni di cui ai successivi commi, è adottata dal consiglio comunale entro il mese di **<aprile>** e ha effetto dall' **<1 gennaio dell'anno>** successivo a quello di trasmissione alla Comunità di montagna, salvo diverso accordo.
3. In caso di revoca, il Comune rientra nell'esercizio della funzione o del servizio già conferito alla Comunità di montagna; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti che riguardano il Comune.
4. In caso di revoca il personale comandato, distaccato o trasferito alla Comunità di montagna da parte del Comune in relazione alla funzione o al servizio revocato torna nella dotazione organica del Comune stesso. La Comunità di montagna può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato. Qualora la procedura di revoca sia attivata da più di un Comune, anche in momenti diversi, la Comunità di montagna ha facoltà di richiedere la ricollocazione presso tali Comuni del personale da essa assunto direttamente per lo svolgimento della funzione o del servizio comunale oggetto della

⁷ Norma eventuale il cui contenuto è previsto comunque da art. 5 l.r. 21/2019.

⁸ L'art. 11, comma 2, della l.r. 21/2019 dispone che la procedura di approvazione dei regolamenti sia fissata dallo statuto.

⁹ Salvo diversa previsione, sino all'adozione dei propri regolamenti, la Comunità di montagna applica i regolamenti del Comune con il maggior numero di abitanti, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 11, comma 3, l.r. 21/2019 (norma a carattere suppletivo che trova applicazione solo in assenza di diverse previsioni nello statuto). Cfr. art. 32 del presente statuto.

¹⁰ L'inserimento della previsione di un quorum deliberativo per il Comitato esecutivo è eventuale ed è lasciato alla libera valutazione di ciascuna Comunità di montagna.

¹¹ Comma facoltativo, da valutare in considerazione del fatto che taluni regolamenti disciplinano anche i rapporti tra Comuni e Comunità di montagna, specie con riferimento alle funzioni comunali da questa esercitate per conto dei Comuni.

revoca, in proporzione al personale assunto per tale finalità e alle quote di partecipazione degli enti revocanti.

<5. Salvo che l'accordo di cui al comma 1 disponga diversamente, il Comune: ^{12 13}

- a) si impegna nei confronti della Comunità di montagna ad adempiere alle obbligazioni e agli impegni assunti prima della revoca con i relativi oneri;**
- b) continua a sostenere pro quota gli oneri connessi alle obbligazioni che devono essere adempiute dalla Comunità di montagna per lo svolgimento della funzione o del servizio che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato ad essa, per tutta la durata dell'affidamento;**
- c) si impegna a regolare tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti della Comunità di montagna entro la data di decorrenza degli effetti della revoca.>**

Art. 6¹⁴

(Forme di partecipazione e controllo dei Comuni)

1. Con riferimento alle funzioni comunali conferite sono istituite le seguenti forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna:

<individuare quelle confacenti anche prevedendone ulteriori o diverse. Es.:

- a) conferenze degli assessori comunali al fine di operare il raccordo tra il Comitato esecutivo della Comunità di montagna e le giunte dei Comuni partecipanti; le conferenze, convocate per materia, dal Presidente della Comunità di montagna, costituiscono l'organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti alla Comunità di montagna;**
- b) commissioni intercomunali, con funzione consultiva, a supporto dell'attività dell'Assemblea, composte da amministratori comunali dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna; sono istituite con atto del Presidente dell'Assemblea su proposta dell'Assemblea;**
- c) assemblea plenaria dei componenti del Comitato esecutivo della Comunità di montagna e di tutti gli assessori dei Comuni partecipanti; è convocata dal Presidente della Comunità di montagna con funzione informativa e di confronto partecipativo;**
- d) consiglio plenario tra i componenti dell'Assemblea della Comunità di montagna e tutti i consiglieri comunali dei Comuni partecipanti; è convocato dal Presidente dell'Assemblea della Comunità di montagna con funzione informativa e di confronto partecipativo;**
- e) conferenza dei capigruppo dei Comuni partecipanti, convocata dal Presidente dell'Assemblea della Comunità di montagna quale forma di partecipazione preliminare e preventiva alle decisioni politiche e strategiche della Comunità di montagna.**

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

¹² Comma eventuale che individua già nello statuto principi e criteri per la revoca di funzioni o servizi.

¹³ Elencazione a titolo meramente esemplificativo.

¹⁴ Articolo obbligatorio in adempimento delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 2, l.r. 21/2019.

Art. 7

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo della Comunità di montagna:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato esecutivo.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, e improntano la loro attività ai principi di trasparenza ed efficienza.

Art. 8

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea della Comunità di montagna è composta da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti alla stessa, quali membri di diritto, **<e da n. ____ componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza>**¹⁵; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2. L'Assemblea è convocata e presieduta **<dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti con funzioni di Presidente> OPPURE <da un Presidente eletto¹⁶ fra i componenti della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti>**.¹⁷

3. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente dell'Assemblea, delegare un amministratore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.¹⁸

<Art. 9¹⁹

(Modalità di elezione dei componenti di minoranza)

1. **L'elezione dei componenti espressione delle minoranze di cui all'articolo 8, comma 1, è effettuata dalla Conferenza di tutti i consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato. Per consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste non collegate al Sindaco in carica nelle consultazioni comunali.**

2. **La Conferenza di cui al comma 1 è convocata entro dieci giorni dall'avvio della Comunità di montagna, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede, e si riunisce entro i successivi quindici giorni. La convocazione è indirizzata ai Sindaci dei Comuni**

¹⁵ Scelta operata da ciascuna Comunità di montagna e, nel caso, indicata in Statuto ai sensi dell'art. 13, comma 2, l.r. 21/2019.

¹⁶ Valutare se inserire il criterio della rotazione.

¹⁷ Alternativa contemplata dall'art. 13, comma 4, l.r. 21/2019.

¹⁸ Cfr. art. 13, comma 5, l.r. 21/2019.

¹⁹ Articolo da inserire solo nel caso in cui lo Statuto della Comunità di montagna preveda che l'Assemblea sia composta anche da componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza dei Comuni partecipanti ai sensi dell'art. 13, comma 2, l.r. 21/2019.

partecipanti alla Comunità di montagna, che provvedono a comunicarla entro i successivi cinque giorni ai consiglieri comunali di minoranza in carica del proprio Comune.

3. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. Sono eletti componenti dell'Assemblea della Comunità di montagna coloro che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il consigliere più <anziano OPPURE giovane> d'età.

4. Qualora nella prima convocazione la Conferenza non possa essere validamente costituita ai sensi del comma 3, la stessa viene riconvocata per riunirsi entro i successivi quindici giorni ed elegge i consiglieri con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Fino all'elezione dei rappresentanti delle minoranze, l'Assemblea può validamente deliberare l'adozione degli atti urgenti e indifferibili.

6. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 8, comma 1, i componenti dell'Assemblea appartenenti alle minoranze consiliari decadono qualora nel corso del mandato passino a far parte della maggioranza consiliare.

7. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica dei componenti dell'Assemblea appartenenti alle minoranze consiliari subentra di diritto il primo dei non eletti.>

Art. 10

(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.

<2. Ciascun rappresentante delle minoranze consiliari esprime in Assemblea (indicare il peso del voto spettante a ciascun rappresentante delle minoranze).>²⁰

Art. 11

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono la Comunità di montagna e ne è l'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie;
- b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;
- c) documenti contabili fondamentali e ratifica delle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dal Comitato esecutivo;
- d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
- e) elezione **<e sfiducia>**²¹ del Presidente e del Comitato esecutivo;

²⁰ Nel caso in cui lo statuto preveda che l'Assemblea sia costituita, oltre che dai Sindaci, anche da ulteriori componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza dei Comuni partecipanti - ai sensi dell'art. 13, comma 2, l.r. 21/2019 - dovrà stabilire anche il peso da attribuire al voto da questi espresso (eventualmente anche riparametrando il peso del voto di ciascun Sindaco. Esempio: ciascun Sindaco esprime un voto pari a 5 unità; ciascun rappresentante delle minoranze esprime un voto pari a 1 unità).

²¹ L'articolo 17 sulla mozione di sfiducia è solo eventuale.

- f) criteri per le nomine e le designazioni di rappresentanti della Comunità di montagna da parte del Comitato esecutivo;
- g) nomina dell'organo di revisione²²;
- h) **<indicare eventuali ulteriori atti, es.:**
 - **organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;**
 - **disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza della Comunità di montagna;**
 - **acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare della Comunità di montagna, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo o degli organi burocratici;**
 - **contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;**
 - **etc.>**

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità di montagna, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Comitato esecutivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza²³.

Art. 12

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti²⁴, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
 - d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;
 - e) < inserire eventuali altre previsioni; ad esempio: l'articolazione dell'Assemblea in commissioni assembleari; le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti dell'Assemblea; le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei componenti dell'Assemblea; l'individuazione e il funzionamento delle Commissioni assembleari laddove istituite, ecc.>**
3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede della Comunità di montagna oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.

²² Cfr. l'art. 27, comma 5, l.r. 18/2015 e l'art. 24, commi 3, 4 e 5, l.r. 21/2019.

²³ Ex art. 15, comma 3, lettera d), l.r. 21/2019.

²⁴ Come previsto dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. 267/2000 per il consiglio comunale.

Art. 13

(Presidente della Comunità di montagna)

1. Il Presidente della Comunità di montagna è il rappresentante legale **<e giudiziale>**²⁵ dell'ente; è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, fra **<indicare i soggetti>**²⁶.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo;
 - b) convoca e presiede il Comitato esecutivo;
 - c) nomina l'organo amministrativo di vertice;
 - d) nomina i dirigenti e, in mancanza di questi, i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - f) sovrintende alla gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra la Comunità di montagna e i Comuni;
 - g) **<inserire eventuali altre funzioni del Presidente>**
3. Il Presidente dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni²⁷ **<e approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 17>**.
4. Il Presidente decade dalla carica nei casi previsti dalla legge²⁸. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni presentate con le modalità di cui all'articolo 16.
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica per decadenza o dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, l'Assemblea provvede alla nomina del suo successore, il cui mandato termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.²⁹

Art.14

(Vicepresidente della Comunità di montagna)

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente della Comunità di montagna tra i componenti del Comitato esecutivo.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di decadenza dall'ufficio o dimissioni, per il tempo necessario all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea³⁰.

²⁵ Scelta facoltativa. Lo statuto può attribuire la rappresentanza giudiziale ai dirigenti/responsabili di PO, ciascuno per il proprio ambito di competenza per materia.

²⁶ L'art. 14, comma 2, l.r. 21/2019 dispone che possano essere eletti Presidente della Comunità di montagna i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Ciò non toglie che lo statuto della Comunità di montagna possa limitare la scelta ai Sindaci/amministratori dei Comuni.

²⁷ La durata di tre anni è prevista dall'art. 12, comma 2, l.r. 21/2019. I casi di decadenza e dimissioni sono disciplinati dall'art. 16, commi 1 e 2, l.r. 21/2019.

²⁸ Ai sensi dell'art. 16, comma 1, l.r. 21/2019, il Presidente decade in caso di perdita dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Tale previsione non riguarda pertanto l'ipotesi in cui lo statuto limiti la nomina del Presidente tra i soli Sindaci/amministratori dei Comuni partecipanti.

²⁹ Cfr. art. 16, comma 3, l.r. 21/2019.

³⁰ Cfr. art. 16, comma 3, l.r. 21/2019.

Art. 15
(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'ente e collabora con il Presidente della Comunità di montagna per il governo della stessa.
2. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente della Comunità di montagna, che lo presiede, e da **<inserire numero>**³¹ componenti, eletti dall'Assemblea fra **<indicare i soggetti>** con voto limitato a **<indicare modalità>** nel rispetto delle disposizioni di legge³².
3. Il Comitato esecutivo adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea e, in particolare:
 - a) adotta i programmi da realizzare e li trasmette all'Assemblea per l'approvazione;
 - b) predispone gli schemi dei documenti contabili fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) adotta le proposte di modifiche statutarie e gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di competenza del Presidente;
 - f) nei casi di urgenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
 - g) dispone i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - h) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Comunità di montagna presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea;
 - i) riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività;
 - j) **<indicare ulteriori funzioni>**.
4. Il Comitato esecutivo svolge ogni altra funzione non attribuita all'Assemblea e al Presidente.³³
5. Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni, fatti salvi i casi di decadenza, dimissioni³⁴ **<e approvazione di una mozione di sfiducia di cui all'articolo 17>**.
6. In caso di decadenza dalla carica di componente del Comitato esecutivo per perdita dei requisiti di legge, nonché in caso di cessazione anticipata per dimissioni o altra causa, l'Assemblea provvede entro trenta giorni alla sostituzione del componente decaduto, dimissionario o comunque cessato, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti³⁵. Il mandato del componente neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.³⁶

³¹ Ai sensi dell'art. 15, comma 1, l.r. 21/2019, il numero dei componenti del Comitato esecutivo è stabilito dallo statuto, nel rispetto delle soglie stabilite dalla legge.

³² L'art. 15, comma 2, l.r. 21/2019 indica sia il voto limitato che i requisiti per l'eleggibilità alla carica, precisando che possono essere eletti componenti del Comitato esecutivo i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Ciò non toglie che lo statuto della Comunità di montagna possa limitare la scelta ai Sindaci/amministratori dei Comuni.

³³ Previsione di cui all'articolo 15, comma 3, l.r. 21/2019.

³⁴ La durata di tre anni è prevista dall'art. 12, comma 2, l.r. 21/2019. I casi di decadenza e dimissioni sono disciplinati dall'art. 16, commi 1 e 2, l.r. 21/2019.

³⁵ Ai sensi dell'art. 16, comma 3, l.r. 21/2019.

³⁶ Cfr. art. 16, comma 3, l.r. 21/2019.

7. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, l'organo decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza; il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.³⁷

Art. 16

(Dimissioni del Presidente della Comunità di montagna e dei componenti del Comitato esecutivo)

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente della Comunità di montagna e di componente del Comitato esecutivo sono indirizzate **<indicare modalità di presentazione; es.: per iscritto all'Assemblea della Comunità di montagna e assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci>**³⁸.

<Art. 17³⁹

(Mozione di sfiducia)

1. Il Presidente della Comunità di montagna e il Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

2. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea, arrotondato per eccesso, senza computare a tal fine il Presidente della Comunità di montagna qualora sia componente dell'Assemblea.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'Assemblea procede alla elezione dei nuovi organi entro trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 1.>

Art. 18

(Funzionamento del Comitato esecutivo)

1. L'attività del Comitato esecutivo si svolge presso la sede della Comunità di montagna oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni partecipanti.

2. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività. Si riunisce di norma **<inserire frequenza; es.: una volta al mese>** e ogniqualvolta si renda necessario.

3. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del Comitato esecutivo votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

4. Il Presidente della Comunità di montagna può delegare ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività.

5. Alle sedute del Comitato esecutivo possono partecipare se invitati, senza diritto di voto, esperti tecnici e funzionari.

³⁷ Cfr. art. 16, comma 4, l.r. 21/2019.

³⁸ Ai sensi dell'art. 16, comma 2, l.r. 21/2019, le modalità di presentazione delle dimissioni sono disciplinate dallo statuto.

³⁹ Articolo eventuale nel quale è riproposta, per le parti applicabili, la disciplina prevista per i Comuni.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 19

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo della Comunità di montagna è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo della Comunità di montagna individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) semplificazione delle procedure, trasparenza e prevenzione della corruzione;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi realizzabili e compatibili con le risorse umane e finanziarie disponibili;
 - c) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione della Comunità di montagna.

Art. 20

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità di montagna provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria potestà normativa ed autonomia organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. Il disegno organizzativo della Comunità di montagna si ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, in modo da garantire il confronto con i singoli territori e con le zone più

periferiche, anche mediante l'istituzione di una o più sedi operative⁴⁰, contenendo le criticità connesse all'accentramento e alla standardizzazione dei servizi.

3. Il personale della Comunità di montagna è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio, nonché gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 21

(Personale)

1. Il personale della Comunità di montagna è costituito dal personale dipendente assunto, da quello già dipendente delle Unioni territoriali intercomunali, da quello trasferito dalla Regione, e da quello trasferito⁴¹ comandato o messo a disposizione⁴² dai Comuni della Comunità di montagna, con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La Comunità di montagna può avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni partecipanti previo accordo con i Comuni medesimi.⁴³

3. Al personale delle Comunità di montagna si applicano i contratti collettivi di lavoro del personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 22

(Direttore generale)⁴⁴

<1. La gestione della Comunità di montagna è affidata al Direttore generale, nominato dal Presidente della Comunità di montagna <indicare eventuali requisiti ritenuti opportuni>

OPPURE

1. La Comunità di montagna si avvale di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore generale.>

2. Il Direttore generale è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Comunità di montagna. In particolare:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari con poteri dirigenziali, coordinandone l'attività;

⁴⁰ L'articolo 10, comma 5, della l.r. 21/2019 stabilisce la possibilità per lo statuto di istituire una o più sedi operative per l'esercizio di servizi di prossimità, demandandone l'organizzazione a regolamenti e atti gestionali.

⁴¹ Il personale dei Comuni è trasferito alle Comunità di montagna in relazione alle funzioni comunali a queste conferite dai Comuni partecipanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), del presente statuto.

⁴² Ci si riferisce all'utilizzo a tempo parziale.

⁴³ Cfr. art. 22, comma 2, l.r. 21/2019.

⁴⁴ Articolo eventuale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, l.r. 21/2019. Nel caso si intenda avere il Direttore generale, scegliere una delle due versioni del comma 1.

- b) garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
 - c) fornisce collaborazione e assistenza giuridico amministrativa agli organi della Comunità di montagna;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente.
3. L'incarico di Direttore generale è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, previa selezione in base alla vigente normativa e nel rispetto del regolamento di organizzazione della Comunità di montagna.
4. Il Presidente della Comunità di montagna può procedere alla revoca dell'incarico al Direttore generale, sentito il Comitato esecutivo, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.
5. L'incarico del Direttore generale ha una durata <indicare durata>.

**[SOLO LADDOVE NON SI RITENGA DI SCEGLIERE UNA DELLE OPZIONI DI CUI ALL'ART. 22
PRECEDENTE (che andrà conseguentemente cancellato)]**

<Art. 22

(Organo amministrativo di vertice)

1. La Comunità di montagna ha un segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni ad essa partecipanti.
2. Il Segretario della Comunità di montagna svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l'attività.
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;
 - b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il Segretario è nominato dal Presidente della Comunità di montagna per <indicare periodo>.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 23

(Attività economico finanziaria)

1. La Comunità di montagna ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 24

(Rapporti finanziari con i Comuni partecipanti)⁴⁵

1. La Comunità di montagna percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento della Comunità di montagna, attribuiti annualmente alla stessa da tutti i Comuni e soggetti a rivalutazione;
 - b) trasferimenti specifici volti a finanziare le funzioni conferite dai Comuni⁴⁶;
 - c) trasferimenti relativi alle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità di montagna, oggetto di specifiche convenzioni⁴⁷.

Art. 25

(Organo di revisione economico-finanziaria)

1. L'Assemblea della Comunità di montagna, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria, affidando l'incarico a un solo revisore o **<con il criterio della rotazione,>** all'organo di revisione di uno dei Comuni partecipanti⁴⁸.

Art. 26⁴⁹

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria della Comunità di montagna è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 27

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità di montagna applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge.

⁴⁵ Ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto, i criteri per la quantificazione dei contributi finanziari a carico di ciascun Comune sono fissati con regolamento.

⁴⁶ Si tratta delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), del presente statuto.

⁴⁷ Cfr. articolo 3, comma 7, del presente statuto.

⁴⁸ Secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, l.r. 21/2019.

⁴⁹ Cfr. art. 32, comma 2 del presente statuto (norma transitoria su servizio tesoreria).

2. Le forme e le modalità del controllo di gestione sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

CAPO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 28

(Partecipazione popolare)

1. La Comunità di montagna assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni appartenenti alla stessa la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, **<anche mediante l'indizione di referendum,>**⁵⁰ secondo le modalità stabilite con regolamento⁵¹.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare, ivi comprese le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, sono disciplinate con regolamento.

Art. 29

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. La Comunità di montagna conforma la propria attività al principio di trasparenza e garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo tutti i dati relativi alla propria attività, nei casi consentiti dalla legge, al fine di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La Comunità di montagna disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già accessibili ai sensi del comma 1.
3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza della Comunità di montagna, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30⁵²

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea su proposta adottata dal Comitato esecutivo all'unanimità e trasmessa ai Comuni, i

⁵⁰ La previsione dell'istituto referendario è facoltativa.

⁵¹ Con particolare riferimento al referendum, si precisa che tale istituto, per poter essere attivato, deve essere disciplinato con regolamento.

⁵² Cfr. l'articolo 10, commi 3 e 4, della legge regionale 21/2019.

quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli. L'Assemblea procede comunque all'approvazione qualora, decorso il predetto termine, si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali.

2. Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.

Art. 31

(Gestione documentale)

1. Gli atti e i documenti gestionali relativi alle funzioni e ai servizi conferiti alla Comunità di montagna sono di competenza degli organi gestionali della stessa, ancorché riferiti ai Comuni. Tali atti e documenti sono protocollati e conservati nell'archivio della Comunità di montagna.

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti della Comunità di montagna, alla stessa si applicano **<inserire i regolamenti applicabili in via transitoria⁵³>**.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria della Comunità di montagna, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune di **<inserire Comune⁵⁴>**.

Art. 33

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale prevista per i Comuni.

⁵³ In caso di mancata disciplina, supplisce l'art. 11, comma 3 della l.r. 21/2019 che dispone l'applicazione dei regolamenti del Comune con il maggior numero di abitanti della Comunità.

⁵⁴ L'individuazione del Tesoriere in via transitoria va previamente concordata con lo stesso.